

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17532 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 05/03/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l'inammissibilita';

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA in difesa di:

(omissis)

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Perugia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città – con conseguente riduzione di pena - nei confronti di (omissis) accusata di essersi impossessata, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, di un telefono cellulare IPHONE 4S, sottraendolo a (omissis) (omissis) che lo custodiva all'interno della borsa riposta sul sedile posteriore della propria auto, parcheggiata sulla pubblica via.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 529 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, nonché mancanza di motivazione sul punto. Invero, la persona offesa, nell'atto di denuncia, non aveva manifestato alcuna volontà punitiva.

3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.

4. Nell'escludere la contestata circostanza aggravante, la Corte di appello di Perugia, non ha accertato, non dandone pertanto conto, se dall'atto di denuncia, presentato dalla persona offesa, risultasse manifesta l'intenzione di questa di perseguire la (omissis) o se si trattasse, invece, di un mero riferimento dei fatti, senza tuttavia corredarlo da alcuna espressione che possa essere interpretata come volontà di querelarsi. Giova rammentare che, nella giurisprudenza di questa Corte, si ritiene che, pur non richiedendosi l'utilizzo di formule sacramentali (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, De Meo, Rv. 255885), tuttavia, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, debba emergere chiaramente, non essendo consentito rinvenire, nel mero atto di denuncia in sé considerato, la richiesta punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata perché l'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. non poteva essere proseguita per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 624 c.p. non poteva essere proseguita per mancanza di querela.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso il 5 marzo 2020

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Il Presidente

Giacomo Fumu

